

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche.

IL RETTORE

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

Considerato che l'art. 113 c. 2 del sopra citato decreto ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Dato atto che la disposizione di cui all'art. 113 D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 si applica agli appalti relativi ai servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Preso atto che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al c. 2 nonché tra i loro collaboratori.

Dato atto che l'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche.

Dato atto che il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 113/2016, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.



- Rilevato** che una parte delle risorse di cui al punto precedente può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- Rilevato** che il c. 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- Dato atto** che la bozza di regolamento è stata condivisa dalla Parte Sindacale.
- Considerato** che è stata prevista l'esclusione delle funzioni tecniche svolte in relazione a contratti stipulati:
- a) mediante procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (di importo inferiore a 40.000 euro);
 - b) mediante procedure che la Legge qualifica come "*affidamento diretto*", inferiori alle soglie previste dall'art. 35 non mediate dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici;
 - c) relativamente agli appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui non si possa procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, come figura distinta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3.
 - d) mediante adesione a convenzioni quadro Consip o di altro soggetto aggregatore.
- Rilevato** che le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile del procedimento;
 - e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario;
 - h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra.
- Rilevato** che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 2021, ha formulato parere favorevole in ordine alla bozza del regolamento in oggetto.
- Dato atto** che il Senato Accademico, nella seduta del 24 gennaio 2022, ha approvato il regolamento relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici.



Visto lo Statuto dell'Ateneo.

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche.

Il Rettore

Prof. Gian Carlo Avanzi

Visto: il Dirigente della Divisione Risorse

Dott. Paolo Pasquini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

INDICE:

- ARTICOLO 1 OGGETTO
- ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 3 COSTITUZIONE DEL FONDO
- ARTICOLO 4 DESTINATARI DEL FONDO
- ARTICOLO 5 RIPARTIZIONE DEL FONDO
- ARTICOLO 6 CONFERIMENTO INCARICHI
- ARTICOLO 7 TERMINI PER LE PRESTAZIONI
- ARTICOLO 8 LIQUIDAZIONE
- ARTICOLO 9 Particolari modalità di realizzazione delle opere
- ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE
- ARTICOLO 11 RINVIO



ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le funzioni tecniche di cui al comma 3, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, aggiudicate sulla base di una gara.
2. Sono escluse le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti stipulati:
 - a) mediante procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) mediante procedure che la Legge qualifica come "*affidamento diretto*", inferiori alle soglie previste dall'art. 35 non mediate dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici;
 - c) relativamente agli appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui non si possa procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, come figura distinta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3.
 - d) mediante adesione a convenzioni quadro Consip o di altro soggetto aggregatore.
3. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile del procedimento;
 - e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario;
 - h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra.

ARTICOLO 3

COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. E' esclusa dalla base di calcolo dell'incentivo l'Iva.
2. La percentuale di cui sopra è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione ed è calcolata sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.



3. L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 in base alle percentuali fissate nell'articolo 5.
4. Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.
5. La percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

a) LAVORI/OPERE

- importo fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito in ragione del 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara;
- importo oltre la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto e l'1,50% (uno e cinquanta per cento) della parte eccedente tale soglia.

b) SERVIZI

- importo fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito in ragione del 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara;
- importo oltre la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto e l'1,00% (uno per cento) della parte eccedente tale soglia.

c) FORNITURE

- importo fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito in ragione del 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara;
- importo oltre la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto e l'1% (uno per cento) della parte eccedente tale soglia.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo e dell'Irap sono accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico delle relative opere, lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DEL FONDO

1. I soggetti destinatari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Università che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2 comma 3, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Il personale con qualifica dirigenziale o equiparata non partecipa alla ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3. Nello specifico concorrono alla ripartizione del fondo:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); è il dipendente individuato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
 - b) la Struttura tecnica a supporto del R.U.P a cui afferisce il personale, dotato di idonea professionalità, destinato a supportare a coadiuvare il RUP.



- c) il Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara è il dipendente cui è demandata la gestione della procedura di affidamento;
- d) il Responsabile della verifica del progetto è il Dipendente tecnico incaricato della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D. Lgs. 50/2016;
- e) il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dipendente dotato di idonea professionalità incaricato di svolgere il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto nell'ipotesi di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero negli altri casi individuati dall'ANAC;
- f) il Direttore dei lavori è il dipendente preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento;
- g) il Direttore operativo è il dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità, incaricato di collaborare con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
- h) l'Ispectore dei lavori è il dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità, incaricato di collaborare con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori;
- i) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il dipendente tecnico, in possesso di adeguata formazione e di idoneo titolo di studio, individuato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008;
- j) il Collaudatore tecnico – amministrativo è il dipendente tecnico, munito di adeguata professionalità e di idoneo titolo di studio, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori;
- k) il Verificatore di conformità è il dipendente munito di adeguata professionalità e di idoneo titolo di studio, incaricato della verifica di conformità per i servizi e le forniture;
- l) il Collaudatore statico è il dipendente tecnico, in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, incaricato di effettuare il collaudo statico di un'opera;
- m) i Collaboratori tecnici e amministrativi di supporto sono i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 2.

ARTICOLO 5

RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché all'entità e alla complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, secondo le percentuali massime di seguito specificate:

SEZIONE LAVORI/OPERE	
a) Responsabile del procedimento*:	25%
b) Programmazione della spesa	2%
c) Verifica dei progetti	10%



d) Predisposizione e controllo procedure di gara	2%
e) Direzione dei lavori	32%
<i>di cui</i>	
al Direttore Operativo	6%
all'Ispettore dei lavori	4%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	12%
h) Collaudatore Tecnico-Amministrativo	6%
i) Collaudatore Statico	3%
e) Responsabile del Settore	3%
f) Collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto	5%
(*) compreso l'incarico di Responsabile dei Lavori	

SEZIONE FORNITURE/SERVIZI	
a) Responsabile del procedimento	30%
b) Programmazione della spesa	2%
c) Predisposizione e controllo procedure di gara	2%
d) Direttore dell'esecuzione	45%
<i>di cui</i>	
Assistenti del Direttore dell'esecuzione	15%
e) Verificatore di conformità	13%
f) Responsabile del Settore	3%
g) Collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto	5%

2. Relativamente ai Collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto è stabilito il limite massimo individuale del 2%.
3. Il responsabile del Settore è individuato, di norma, nel responsabile del Settore competente alla gestione del lavoro, dell'opera, del servizio o della fornitura.
4. Relativamente alla Sezione Lavori/Opere, fermi restando i divieti e le incompatibilità stabilite dalla Legge, le percentuali di ripartizione e i relativi importi, assegnati al medesimo soggetto che assuma diverse responsabilità, sono cumulabili, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 - A. Con riferimento alla Sezione Lavori/Opere
 - a) l'attribuzione della percentuale relativa ai collaboratori tecnici ed amministrativi è incompatibile con l'attribuzione delle percentuali relative alle altre attività;
 - b) nell'ipotesi di mancata attribuzione degli incarichi di Direttore operativo e di Ispettore dei lavori le relative percentuali confluiscono nella Direzione lavori.
 - B. Con riferimento alla Sezione FORNITURE/SERVIZI



- c) l'attribuzione della percentuale relativa ai collaboratori tecnici ed amministrativi è incompatibile con l'attribuzione delle percentuali relative alle altre attività;
 - d) nell'ipotesi di mancata attribuzione dell'incarico di Assistente al Direttore dell'esecuzione la relativa percentuale confluisce nella Direzione dell'esecuzione.
7. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente ovvero dal personale dirigente costituiscono economie sia per i lavori che per servizi e forniture.

ARTICOLO 6

CONFERIMENTO INCARICHI ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. Il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore coinvolto dalle procedure di cui al presente regolamento, individuano preventivamente, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.
2. L'individuazione è operata con atto formale contenente:
 - a) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - b) l'importo presunto a base di gara;
 - c) i tempi di esecuzione dell'opera, servizio, fornitura;
 - d) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.
3. La nomina del RUP, qualora questa coincida con il responsabile del Settore interessato dal procedimento di acquisizione, è di competenza del Dirigente del Settore.
4. Il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore accertano l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabiliscono l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.
5. I soggetti individuati devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla normativa vigente.
6. Non possono essere attribuiti incarichi di cui al presente regolamento a soggetti condannati per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Codice Penale ("Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione").
7. L'Università stipula, nei casi previsti dalla normativa vigente, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei propri dipendenti o rimborsa le spese sostenute dai dipendenti stessi per la loro stipula. La copertura della relativa spesa sarà prevista nel quadro economico dell'opera o lavoro.

ARTICOLO 7

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione ovvero in base al tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, delle opere, dei servizi o delle forniture ovvero in base ai termini previsti da specifiche disposizioni di legge.



2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da adeguate motivazioni, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di revocare l'incarico, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 5% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, fino ad un massimo del 50%.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi, non giustificato da adeguate motivazioni, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di revocare l'incarico, comporterà una riduzione dell'incentivo in percentuale pari all'incremento del costo. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016.
4. Gli importi decurtati costituiscono economia di spesa.

ARTICOLO 8

LIQUIDAZIONE

1. Il pagamento delle quote di incentivazione è disposto con provvedimento del Dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Settore in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La liquidazione delle quote del fondo avverrà nel seguente modo:
 - a) la quota del 30% per le fasi propedeutiche all'affidamento: alla stipula del contratto;
 - b) la quota del 30% per la fase esecutiva: al raggiungimento del 50% dei lavori e del servizio o della fornitura;
 - c) la quota del 30% per la fase esecutiva: - all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori o del servizio o della fornitura;
 - d) la quota del 10% per la fase esecutiva: ad avvenuta redazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
3. Le somme percepite a titolo di compenso per le attività oggetto del presente regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in cui matura il diritto e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite le predette somme. Con riferimento a ciascun anno di competenza, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo riferito all'anno precedente.
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia di spesa; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

ARTICOLO 9

PARTICOLARI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

1. Nel caso di contratti d'appalto stipulati mediante affidamento delle procedure a Centrali di committenza o ad altri soggetti aggregatori, nonché mediante ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie", le quote del fondo per l'incentivazione delle



funzioni tecniche vengono riconosciute in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

2. Nel caso di contratti di concessione le quote del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche non sono riconosciute.

ARTICOLO 10

MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ogni due anni verrà effettuato un monitoraggio sull'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale di emanazione.

ARTICOLO 12

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Allegati:

Fac-simile relazione di liquidazione – allegato A e allegato A1

Fac-simile scheda di ripartizione incentivo – opere e lavori – allegato B

Fac-simile scheda di ripartizione incentivo – servizi e forniture – allegato C